

CAMB/2021/64 del 25 ottobre 2021

CONSIGLIO D'AMBITO

**Oggetto: Servizio Idrico Integrato. Ricorso dinanzi al T.A.R. promosso da Lachiter S.r.l.
Non costituzione in giudizio dell'Agenzia**

**PER IL PRESIDENTE
F.to Assessore De Franco Lanfranco**

CAMB/2021/64

CONSIGLIO D'AMBITO

L'anno **2021** il giorno 25 del mese di ottobre alle ore 14.30 il Consiglio d'Ambito, convocato con lettera PG.AT/2021/0009528 del 20/10/2021, si è riunito tramite videoconferenza

Sono presenti i Sig.ri:

	RAPPRESENTANTE	ENTE			P/A
1	Baio Elena	Comune di Piacenza	PC	Vice Sindaco	P
2	Trevisan Marco	Comune di Salsomaggiore Terme	PR	Consigliere	P
3	De Franco Lanfranco	Comune di Reggio Emilia	RE	Assessore	P
4	Costi Maria	Comune di Formigine	MO	Sindaco	P
5	Muzic Claudia	Comune di Argelato	BO	Sindaco	P
6	Balboni Alessandro	Comune di Ferrara	FE	Assessore	A
7	Pula Paola	Comune di Conselice	RA	Sindaco	A
8	Lucchi Francesca	Comune di Cesena	FC	Assessore	A
9		Comune di Rimini	RN	Assessore	P

Richiamata la deliberazione CAMB/2021/59 del 25 ottobre 2021, "Presenza d'atto della configurazione provvisoria del Consiglio d'ambito in relazione alle recenti elezioni amministrative del 3-4 e 17-18 ottobre 2021", il Consigliere Lanfranco De Franco, in assenza del Presidente Francesca Lucchi, assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno.

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato. Ricorso dinanzi al T.A.R. promosso da Lachiter S.r.l. Non costituzione in giudizio dell'Agenzia**

Visti:

- la L.R. 23/12/2011, n. 23 recante "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente";
- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale";
- lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 del 14 maggio 2012 e aggiornato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 43 del 24 maggio 2019;

premesso che è stato acquisito agli atti di ufficio il seguente ricorso:

- Ricorso dinanzi al T.A.R. E.R., sede di Bologna, promosso da Lachiter S.r.l. contro Unione Reno Galliera, Suap dell'Unione Reno Galliera, Comune di Castello d'Argile, Arpae, Hera S.p.A., e ove occorrer possa e comunque nei confronti di Regione Emilia Romagna e Atersir per l'annullamento e/o la riforma del provvedimento finale unico SUAP dell'Unione Reno Galliera e del Parere del SUAP allegato al provvedimento citato, della determina n. 2854 del 7/6/2021 di Arpae, delle note di Hera S.p.A. prot. n. 47279 del 17/5/2021 e n. 97931 del 19/11/2020, della nota del Comune di Castello d'Argile prot. n. 4582 del 3/7/2020, e per la condanna al rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale

richiesta dal ricorrente con domanda del 19/3/2019, prot. n. 19188 del SUAP Unione Reno Galliera (PG.AT/2021/0009493 del 19/10/2021);

dato atto che la società ricorrente con il ricorso in esame contesta il provvedimento finale unico del SUAP dell'Unione Reno Galliera che ha in sostanza negato, previo parere degli altri enti e società citati nel ricorso, l'Autorizzazione Unica Ambientale, la cui domanda era stata presentata per correggere un mero errore materiale occorso nel procedimento avviato per il rilascio della precedente AUA;

ritenuto che la questione riguardi più propriamente lo SUAP dell'Unione Reno Galliera, quale ente responsabile del procedimento ed Arpae quale ente competente per l'adozione dell'AUA, nonché Hera S.p.A., quale gestore del Servizio Idrico Integrato, competente al rilascio di pareri nel corso del procedimento, non avendo l'Agenzia alcun ruolo attivo nel procedimento finalizzato al rilascio dell'atto autorizzativo in questione, e non essendo, con il ricorso in esame, impugnati atti adottati dall'Agenzia, non sussistono in tal caso ragioni sufficienti per costituirsi e difendersi nel giudizio dinanzi al T.A.R. E.R., sede di Bologna, promosso con il ricorso indicato in premessa.

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

a voti unanimi e palesi,

DELIBERA

1. di non costituire l'Agenzia nel giudizio dinanzi al T.A.R. E.R., sede di Bologna, instaurato da Lachiter S.r.l. con il ricorso in oggetto per le ragioni indicate in premessa che forma parte integrale e sostanziale con il presente atto;
2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti;



Allegato alla deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 64 del 25 ottobre 2021

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato. Ricorso dinanzi al T.A.R. promosso da Lachiter S.r.l.
Non costituzione in giudizio dell'Agenzia**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Dirigente
Area Servizio Idrico Integrato
Dott.ssa Marialuisa Campani

Bologna, 25 ottobre 2021

Approvato e sottoscritto

Per il Presidente
F.to Assessore De Franco Lanfranco

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Bologna, 31 gennaio 2022

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna